

Modifiche alla circolare n. 15098 del 30 novembre 1993 e succ. mod. in ordine all'accesso in Cassazione.

(deliberazione del 16 novembre 2005)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 16 novembre 2005, ha adottato la seguente delibera:

"

vista la delibera adottata il 13 luglio 2005 con la quale veniva modificata la circolare n. 15098 del 30 novembre 1993, e segnatamente, alcune delle disposizioni relative all'accesso dei magistrati presso la Suprema Corte di cassazione in qualità di Consiglieri della stessa o della Procura generale presso la stessa, nonché per l'assegnazione ai posti di magistrato di appello o di tribunale destinato alla Corte di cassazione o di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la medesima. La modifica adottata, tra l'altro, nell'indicare che la necessaria attitudine allo studio e alla ricerca funzionale debba principalmente desumersi dagli atti e dai provvedimenti del magistrato, ha, al contempo, elencato alcune attività da cui può anche desumersi, se svolte per un congruo periodo di tempo, una specifica attitudine allo studio ed alla ricerca. In particolare:

- lo svolgimento di funzioni presso l'Ufficio del massimario della Corte di cassazione come magistrati di tribunale e di appello ovvero come magistrati di appello presso la Procura generale della Corte di cassazione;
- la destinazione come magistrati addetti alla Corte costituzionale quali assistenti di studio;
- le destinazioni quali magistrati dell'Ufficio studi e della Segreteria del Consiglio superiore della magistratura;
- lo svolgimento dell'attività di Componenti del Consiglio superiore della magistratura;
- lo svolgimento di funzioni quali magistrati addetti al Tribunale di prima istanza presso la C.E., alla Corte di Giustizia presso la C.E., alla Corte Europea dei diritti dell'uomo;

vista la nota del Segretario generale della Presidenza della Repubblica del 28 settembre 2005, con la quale si evidenzia che tra le esperienze professionali di chi, pur essendo collocato fuori ruolo organico, ha però maturato, per la particolare natura dell'attività svolta, una specifica attitudine allo studio ed alla ricerca valutabile nel concorso per l'accesso dei magistrati presso la Suprema Corte di cassazione in qualità di consiglieri della stessa o della Procura generale presso la stessa, non è compresa la Presidenza della Repubblica tra gli uffici presso i quali la specifica indicata attitudine può maturare;

considerato che i compiti demandati ai magistrati collocati fuori ruolo presso il Segretariato della Presidenza della Repubblica, connettendosi alle attribuzioni costituzionali del Capo dello Stato, esigono lo svolgimento di attività di ricerca, studio ed elaborazione che possono essere valutate sotto il profilo attitudinale, allo stesso modo delle analoghe attività svolte dai magistrati presso gli altri organi già previsti dalla modifica apportata alla circolare in esame;

ritenuto, pertanto, di integrare la circolare n. 15098 del 30 novembre 1993, come modificata con delibera del 13 luglio 2005

delibera

le seguenti modifiche evidenziate in neretto nel testo sottostante:

a) Modifiche sulla parte generale della circolare

Al titolo II, par. VII, della circolare n. 15098/1993, il punto 3 è sostituito dal seguente:

“Nella valutazione delle attitudini per l'assegnazione e i tramutamenti a posti di consigliere

della Corte di cassazione e sostituto procuratore generale della Procura generale presso la Corte di cassazione, nonché a posti di magistrato di appello o di tribunale destinato alla Corte di cassazione o di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la medesima Corte, il Consiglio terrà conto di ogni elemento che rilevi nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni di legittimità ed, in particolare, una spiccata inclinazione allo studio ed alla ricerca desumibile innanzitutto da atti e provvedimenti redatti dal magistrato che evidenzino impegno ricostruttivo e metodologico su questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché da pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili.

A tal fine costituiscono, pertanto, elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario – come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione della professionalità ai sensi della circolare n.P-1275/1985 del 22 maggio 1985 e succ. mod. – avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari, relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall'interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale.

Nella valutazione si terrà conto dell'esercizio delle funzioni esercitate o dei compiti svolti per un periodo di tempo non inferiore a due anni quali magistrati di appello o di tribunale destinati alla Corte di cassazione, magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la stessa Corte, magistrati addetti al Tribunale di prima istanza presso la C.E., alla Corte di giustizia presso la C.E., alla Corte europea dei diritti dell'uomo, **magistrati addetti alla Presidenza della Repubblica**, magistrati addetti alla Corte costituzionale, magistrati addetti all'Ufficio studi o alla Segreteria del Consiglio superiore della magistratura, magistrati che abbiano esercitato le funzioni di componente del Consiglio superiore della magistratura .

All'esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la presenza di pubblicazioni di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, la partecipazione all'attività di formazione consiliare quale relatore in corsi centrali, decentrati o per i giudici di pace, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.

Nella valutazione del profilo attitudinale si terrà altresì conto della partecipazione ai corsi di formazione organizzati dal Consiglio superiore della magistratura, anche in sede decentrata.”